

(N. 608)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1954

Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale,  
concernenti delitti contro il matrimonio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 143 del Codice civile stabilisce che « il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della fedeltà ».

L'articolo 29 della Costituzione stabilisce a sua volta che « il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare ».

In contrasto a tali principi possiamo però constatare che la infedeltà del marito è valutata diversamente da quella della moglie, agli effetti della separazione personale, dall'articolo 151 del Codice civile e, agli effetti penali, dagli articoli 559 e 560 del Codice penale stesso.

Quali le ragioni di tale disparità?

L'articolo 29 della Costituzione sembra adombrarne una nello scopo di « garantire la unità familiare ».

Ma se tale argomento può essere invocato, sia pure a torto, nella legislazione civile, non si comprende perchè, in campo penale, la moglie debba essere punita per il semplice adulterio, mentre il marito può commettere tutti gli adulterii che vuole, purchè non tenga

la concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove.

Stabilisce infatti l'articolo 559: « La moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno . . . ».

Stabilisce invece l'articolo 560: « Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove è punito con la reclusione fino a due anni ».

È noto che si è discusso a lungo sulla opportunità della repressione penale dell'adulterio che è spesso di difficile prova, che si risolve inoltre in un maggior danno per il coniuge tradito e le cui cause sono così complesse e delicate da costituire materia di troppo difficile valutazione giuridica ed umana.

Prescelta però una via, non si comprende la enorme diversità di trattamento dell'uomo e della donna. E nulla vi è di più pietoso che il leggere gli argomenti di coloro che si erigono a sostenitori di una tale ingiustizia, unico residuo di quei privilegi che l'uomo ha cercato sempre di riservarsi.

Ma la coscienza moderna, così sensibile a tutto ciò che costituisce menomazione della dignità umana, non deve più tollerare discriminazioni del genere.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 559 del Codice penale è così modificato:

« Il coniuge adulterio è punito con la reclusione fino ad un anno.

« Con la stessa pena è punito il correo dell'adulterio.

« La pena è della reclusione sino a due anni nel caso di relazione adulterina o di concubinato.

« Il delitto è punito a querela della parte offesa ».

## Art. 2.

L'articolo 560 del Codice penale è soppresso.

## Art. 3.

L'articolo 561 del Codice penale è così modificato:

« Non è punibile:

a) la moglie che il marito abbia indotta od eccitata alla prostituzione, ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei;

b) il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questi ingiustamente abbandonato;

c) il correo e chiunque sia concorso nel reato.

« Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita ».

## Art. 4.

L'articolo 562 è così modificato:

« La condanna per il delitto previsto dagli articoli 556 e 560 importa la perdita della autorità maritale.

« Con la sentenza di condanna per adulterio il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso o della prole.

« Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili ma cessano di aver effetto se entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale ».

## Art. 5.

L'articolo 563 è così modificato:

« Nel caso preveduto dall'articolo 559 la remissione della querela anche se intervenuta dopo la condanna estingue il reato.

« Estinguono altresì il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole.

« L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».